

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: **“Mercati, impresa e consumatori”** Dipartimento di Economia Aziendale

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in *Mercati, impresa e consumatori* (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso [con l'eventuale articolazione in curricula]

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività).

Obiettivo specifico del corso è l'alta specializzazione nell'analisi e nella gestione delle attività economico-aziendali e dei mercati e nel diritto dell'economia. Il progetto raccoglie più SSD, appartenenti a diverse aree quali scienze economico-aziendali, giuridiche e quantitative; ciò nella logica di una stretta sinergia tra i diversi ambiti culturali e le diverse metodologie di ricerca per fornire ai dottorandi un bagaglio di competenze di livello avanzato ed integrato che li metta in condizioni di interpretare al meglio i sistemi complessi tipici del contesto sociale ed economico attuale; ciò anche grazie alla stretta coerenza culturale, all'unità e alla specificità del macrotema, organico anche se articolato in diversi curricula per consentire un maggior grado di approfondimento. La presenza di SSD e di aree differenti – giuridici, aziendali matematici finanziari – trova ragione teorica e pratica nell'esigenza di formare studiosi dotati di conoscenza sostanziale dei fenomeni, che controllino criticamente più metodi di analisi dei dati e dei problemi.

Sbocco naturale privilegiato è l'Università con ruoli di assegnista di ricerca, ricercatori t.d. ecc, istituzioni pubbliche quali autorità indipendenti e ministeri, Magistratura; esercizio della professione forense e di dottore commercialista; aziende di diverso tipo con funzioni varie sia a tempo determinato che indeterminato con funzioni varie che vanno dalla collaborazione su specifici progetti all'inserimento con funzioni manageriali o di supporto al management; esperti nelle varie tematiche proprie dei diversi curricula.

2. Il corso è articolato nei seguenti curricula:

- I. Diritto dell'economia e dei consumatori
- II. Finanza, mercati e regolazione
- III. Governance e gestione di impresa
- IV. Qualità, innovazione e sostenibilità

3. L'attività formativa di ciascun curriculum, da svolgersi sia in presenza che a distanza, è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;

- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.
- d) altre attività formative, con partecipazione o frequenza obbligatoria da parte dei dottorandi.

Tipologia	Descrizione
Linguistica	<i>La buona conoscenza della lingua inglese costituisce prerequisito fondamentale per l'accesso al dottorato; la ulteriore formazione linguistica, ove prevista, è gestita dal Centro Linguistico di Ateneo e può riguardare altre lingue europee o un maggiore approfondimento della lingua inglese; si precisa che si tratta di corsi di livello avanzato di tipo personalizzato e costruiti in funzione delle specifiche competenze eventualmente richieste nei diversi ambiti di ricerca</i>
Informatica	<i>Uso laboratori informatici; seminari e workshops volti ad approfondire la conoscenza e la capacità di usare strumenti, metodologie e software dedicati per lo svolgimento del lavoro di ricerca specifico dei diversi curricula.</i>
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento	<i>Uso delle maggiori banche dati in ambito economico-aziendale, giuridico e scientifico e formazione per la progettazione europea; partecipazione a seminari, corsi intensivi (summer school e simili) su tematiche specifiche sulle metodologie della ricerca scientifica e su argomenti specialistici dei vari curricula</i>
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale	<i>Seminari, giornate di studio e tavole rotonde; partecipazione a congressi nazionali ed internazionali (anche in qualità di relatore) su tematiche coerenti con i diversi curricula; pubblicazione di working papers, relazioni ed articoli scientifici su riviste anche di livello internazionale e con ottima collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica di riferimento</i>

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;
- c) eventualmente da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori di enti pubblici di ricerca;
- d) eventualmente da esperti di comprovata qualificazione, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio;

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali](#), in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniquale volta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si svolge ordinariamente con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

In circostanze particolari il Collegio dei Docenti può deliberare di eliminare la prova scritta, in tal caso la procedura di selezione si svolge per tutti i candidati con le seguenti modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30).

Ove il corso preveda l'attivazione di posti riservati a candidati in possesso di titolo estero, il Coordinatore potrà indicare in adozione modalità diverse per la formazione della graduatoria di merito di detti candidati.

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);

Articolo 6

Supervisor e co-supervisor

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, nel corso della riunione del primo Collegio dei Docenti successivo all'inizio del corso.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono:

- individuazione del tema di ricerca da proporre al Collegio dei Docenti;
- assistenza, supporto e tutorato nelle attività di ricerca nell'arco del triennio di corso;
- guida alla stesura della tesi;
- individuazione e supporto per altre attività formative aggiuntive.

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- nel corso dell'anno viene predisposto il piano formativo relativo all'anno successivo;
- il piano può essere presentato al Coordinatore nel momento in cui viene richiesto per l'approvazione al Collegio.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- alla fine di ogni anno il Collegio dovrà decidere l'ammissione del dottorando all'anno successivo valutandone le attività svolte nel corso dell'anno precedente sulla base di una relazione predisposta dal candidato stesso e del giudizio che ne darà, in sede collegiale, il rispettivo docente guida (supervisore).

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- le richieste di autorizzazione, controfirmate dal supervisore, alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse al Coordinatore e/o alla Segreteria del dottorato;
- le richieste di autorizzazione, controfirmate dal supervisore, per i periodi di soggiorno in Italia e all'estero devono essere preventivamente trasmesse alla Segreteria del Dottorato, opportunamente firmate dal Coordinatore;
- le richieste di rimborso, controfirmate dal supervisore e relative ad attività autorizzate dagli organi competenti, devono essere autorizzate dal Coordinatore e trasmesse alla Segreteria amministrativa del Dipartimento;

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 11

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, etc., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali di consumo per la ricerca;
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingua inglese con livello superiore al B2);
- supporti informatici alla ricerca (es. licenze software).

Articolo 11

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le modalità e tempistiche indicate nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica

(eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.